

Rebus Iva e redditi non dichiarati frenano l'adesione al patto

Pro e contro la scelta

In caso di accettazione niente acconto sul 2023 con il metodo storico

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

In passato i vari tentativi di introdurre nel nostro ordinamento un concordato preventivo non hanno avuto particolare successo.

Perché, quindi, la nuova edizione del concordato preventivo biennale dovrebbe funzionare? Vediamo, innanzitutto, di analizzare quali sono i benefici.

In primo luogo, viene stabilito che al contribuente spettano i vantaggi previsti per i soggetti Isa, a prescindere dal punteggio. In particolare (tralasciando l'esonero dall'apposizione dei visti per compensazioni e rimborsi) si tratta: dell'inibizione – per il Fisco – di effettuare gli accertamenti analitico-induttivi; della riduzione di un anno dei termini di accertamento; dell'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e dall'accertamento sintetico.

Possiamo però notare che i "sintetici" sono oramai caduti nel dimenticatoio e che la disciplina delle società non operative non è così frequente per i soggetti Isa.

In più pende una grossa incognita: l'inibizione agli accertamenti analitico-induttivi e la riduzione di un anno dei termini di accertamento vale anche per l'Iva? L'incertezza nasce perché il concordato non ha alcun effetto

su questa imposta.

Strettamente collegato a questo dubbio è un altro dei (presunti) vantaggi: l'inibizione da tutti gli accertamenti dell'articolo 39 del Dpr 600/1973, che il decreto delegato (all'articolo 34) prevede per i periodi d'imposta oggetto del concordato. Si tratta degli accertamenti analitici, analitico-induttivi (peraltro già compresi nei benefici Isa, come detto) e di quelli induttivi (difficili da realizzarsi perché – per le ipotesi ivi previste – verrebbe meno il concordato). Ma anche qui pende una grossa incognita: l'inibizione a effettuare gli accertamenti non riguarda l'Iva. Quindi no agli accertamenti sui redditi (salvo che vengano poi contestati importi superiori al 30% dei ricavi dichiarati), sì agli accertamenti per l'Iva. Pertanto, si tratta di un ombrello "scoperto" (tranne per coloro che non applicano l'Iva, che di fatto diminuisce il vantaggio.

L'altra – e ultima – "utilità" è che il maggior reddito (e l'Irap) superiore a quello concordato non verrà tassato.

A questo punto è possibile fare una serie di considerazioni sui pro e i contro dell'adesione.

Per i soggetti che nel 2023 avranno un punteggio Isa pari o superiore a 8 (che comporta ex se i benefici sopra riportati) è probabile che la proposta che giungerà per il biennio 2024-25 richiederà dei risultati in grado di mantenere lo stesso punteggio. Così che i benefici Isa si avrebbero comunque anche senza aderire (sempre che il punteggio non cali). Il vantaggio dell'inibizione dagli accertamenti ex articolo 39 del Dpr 600/1973, come si è visto, è "sulla carta" (perché resta scoperta l'Iva), mentre quello che rimane è che il

maggior reddito rispetto a quello concordato non verrà tassato. Ma è una scommessa che, in tempi di frequenti "cigni neri", quanti sono disposti a fare? Soprattutto considerando che se si perde la scommessa – se i risultati saranno inferiori a quelli concordati – si paga sulla proposta del Fisco. Senza contare che, se invece la "scommessa" viene vinta, perché, comunque, si dovrebbero dichiarare maggiori valori rispetto a quelli concordati, se poi le future proposte si baseranno – inevitabilmente – su quanto dichiarato?

Per i soggetti che, invece, avranno nel 2023 una votazione inferiore a 8, è plausibile che le proposte per il 2024-25 recheranno degli importi in grado di portarli a un punteggio pari o superiore alla soglia di affidabilità (8). Quindi, perché dovrebbero adeguarsi a un risultato che porta i medesimi vantaggi degli Isa, a cui però già in passato non si sono adeguati? Senza dimenticare che gli altri benefici, come si è visto, sono densi di incognite.

A tutto questo si somma un'altra criticità. L'articolo 20 del decreto legislativo stabilisce che l'acconto delle imposte è determinato sulla base di quanto concordato: anche quello del primo anno (considerando la norma specifica sul "conguaglio" della seconda rata). Appare penalizzante, però, che il contribuente non possa calcolare l'acconto sul dato storico del 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

